



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 20 del 12/06/2018

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

L'anno , addì dodici , del mese di giugno , alle ore 18,00 , nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - convocazione.

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO VINCENZO	Si	TRANI GIANLUCA	Si
MONTAGNA LUCA	Si	MATTERA GIUSTINA	Si
MATTERA OTTORINO	Si	DE SIANO DOMENICO	Si
DE MAIO IDA	Si	MAZZELLA ANTONIO	Si
CRISCUOLO CARMEN	No	CENATIEMPO CIRO	Si
LUBRANO LOBIANCO CONCETTA	Si	SORRENTINO ANTUONO	Si
ZANGHI MARIO	Si		
DE LUISE MAURIZIO	No		
SORRENTINO GIOVANNI	Si		
BALESTRIERI PASQUALE	No		
TROFA MASSIMO	No		

Totale Presenti 13 Totale Assenti 4

Il Presidente pone in discussione l'ultimo punto posto all'ordine del giorno
... omissis...

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione l'argomento che con voti favorevoli 7 [Vincenzo Ferrandino, Luca Montagna, Ottorino Mattera, Ida De Maio, Concetta Lubrano Lobianco, Mario Zanghi, Sorrentino Giovanni] e 6 astenuti [Gianluca Trani, Giustina Mattera, Domenico De Siano, Antonio Mazzella, Ciro Cenatiempo, Antuono Sorrentino] viene approvato

Pertanto

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- l'art. 2 del DI n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del DI n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che "A decorrere dal 1° luglio 2017,

le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate".

- dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del DI n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione".
- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 solo previa adozione della delibera;
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate;
- con delibera n. 44 del 22.12.2017, il Consiglio Comunale ha affidato, ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 delle entrate comunali, derivanti da contravvenzioni al Codice della strada.

Considerato che:

- Il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:
 - o l'art 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
 - o il DI n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine

che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il DI n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate – Riscossione.

Considerato, inoltre, che;

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando, legittimamente e alternativamente, i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo, di cui al Dpr. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. n. 639 del 1910, ma, anche, tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento, la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;
- la strategia di azione del nuovo Ente, Agenzia delle Entrate – Riscossione, viene affidata al cosiddetto *atto aggiuntivo* definito dal comma 13 dell'art. 1 del D.L.193/2016 convertito in legge 1 dicembre 2016 n.225, ove alla lettera c) prevede che, con riferimento alla definizione delle priorità, esige un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo. Ciò posto, le azioni non saranno uniformi su tutti i debitori ma si agirà mirando al risultato con dei criteri predefiniti che, probabilmente, guarderanno soprattutto ai carichi di una certa entità. La lettera g) indica il criterio del raggruppamento per tipologia di contribuenti, ovvero, sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della riscossione;

Ritenuto per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare legittimamente e alternativamente tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa, sia il ruolo che l'ingiunzione di pagamento, in coerenza con le previsioni regolamentari.

Visti:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.



- il regolamento generale delle entrate.

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Servizio Tributi n. 12

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi n. 12, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli 7 [Vincenzo Ferrandino, Luca Montagna, Ottorino Mattera, Ida De Maio, Concetta Lubrano Lobianco, Mario Zanghi, Sorrentino Giovanni] e 6 astenuti [Gianluca Trani, Giustina Mattera, Domenico De Siano, Antonio Mazzella, Ciro Cenatiempo, Antuono Sorrentino]

DELIBERA

1. di affidare, a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle entrate – Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali;
2. di dare atto che, il Comune possa legittimamente utilizzare alternativamente sia il ruolo che l'ingiunzione di pagamento di cui al r.d. n. 639 del 1910, in coerenza con le proprie previsioni regolamentari e con la propria struttura organizzativa, facendo rientrare il ruolo nelle forme di cooperazione tra le pubbliche amministrazioni, possibile nel caso della nuova Agenzia, in quanto ente pubblico;
3. di confermare quanto previsto dalla delibera n. 44 del 22.12.2017, con la quale il Consiglio Comunale ha affidato, ai sensi dell'articolo due del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 delle entrate comunali, derivanti da contravvenzioni al Codice della strada.

Con separata votazione voti favorevoli 7 [Vincenzo Ferrandino, Luca Montagna, Ottorino Mattera, Ida De Maio, Concetta Lubrano Lobianco, Mario Zanghi, Sorrentino Giovanni] e 6 astenuti [Gianluca Trani, Giustina Mattera, Domenico De Siano, Antonio Mazzella, Ciro Cenatiempo, Antuono Sorrentino

DELIBERA

Di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000,



immediatamente eseguibile.

1

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il

IL FUNZIONARIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo

Il

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE




PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo

Il

IL RESPONSABILE DI AREA

Il Responsabile del Servizio
Dott. **Antonio Bernasconi**



Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

Il Presidente

OTTORINO MATTERA



Il Segretario Generale

AMODIO GIOVANNI



Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal ~~20 GIU. 2018~~

Il Responsabile

Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO